



## **Deliberazione del Commissario Straordinario del 10-11-2015 n. 62**

Oggetto: Assunzione a carico dell'Amministrazione Comunale degli oneri di difesa relativi al procedimento penale nei confronti di G.G. e di M.B. per le fasi processuali avanti alla Corte di Cassazione ed alla Corte di Appello di Firenze .

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

#### **PREMESSO:**

- che il GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, in data 25.09.2007, chiedeva l'emissione del decreto di rinvio a giudizio, tra gli altri, per G.G. ed M.B. (identificati nell'allegato A) imputati, nella loro qualità di amministratori di ente locale, per il reato di rifiuto di atti di ufficio, in relazione alla omessa adozione dei provvedimenti per ridurre l'inquinamento dell'aria ambiente, nonché per avere cagionato le emissioni moleste in quanto investiti di una posizione di garanzia;
- che tale procedimento, iscritto R.G.N.R. 19581/06, R.G. 3349/08, si è concluso con sentenza del 17 maggio 2010, con la quale il Tribunale di Firenze, seconda sezione penale, ha assolto G.G. e M.B. (identificati nell'allegato A) dai reati a loro ascritti, perché i fatti non sussistono;
- che avverso la suddetta Sentenza del Tribunale di Firenze proponeva ricorso in Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
- che la Corte di Cassazione, Sez. 3 penale, con Sentenza n. 19433/2012, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 569 comma 3, cod. proc. penale, ha convertito il ricorso in appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze;
- che la Corte di Appello di Firenze, Sez. II Penale, con Sentenza n. 3898 del 26.11.2014 depositata l'11 febbraio 2015, ha confermato la citata Sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2010, che ha assolto G.G. e M.B. (identificati nell'allegato A) dai reati loro rispettivamente ascritti, perché i fatti non sussistono;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 30.11.2010, con la quale ai sensi del disposto di cui all'art. 67 del D.P.R. 268/1987, si stabiliva di assumere a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri di difesa sostenuti da G.G. e M.B. (identificati nell'allegato A) in relazione al procedimento penale avanti al Tribunale di Firenze, R.G.N.R. 19581/06, R.G. 3349/08, definito con sentenza di assoluzione del 17 maggio 2010;

**PRESO ATTO:**

- che la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, con Sentenza n. 787/2012, assimilando l'incarico di amministratore locale al mandato, ha chiarito che così come l'articolo 1720 c.c. dispone che il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico, anche gli amministratori locali, se assolti, hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute nell'espletamento dei loro compiti di ufficio;
- che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 86/2012/PAR, ha aderito alla tesi favorevole alla rimborsabilità delle spese legali in favore degli amministratori pubblici, in quanto appare *“coerente alla ratio della normativa ma anche ad un evidente canone di ragionevolezza ed equità assicurare che i soggetti che agiscono nell'interesse pubblico siano adeguatamente tutelati qualora ingiustamente coinvolti in procedimenti penali connessi all'adempimento del mandato”*;

**RILEVATO** che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con Deliberazione n. 334/2013/PAR, ha ritenuto che rientri nell'ambito della discrezionalità amministrativa dell'amministrazione comunale valutare se, nel caso concreto, ricorrano i presupposti per poter procedere al rimborso delle spese legali nei confronti dei propri amministratori coinvolti in giudizi penali per ragioni del loro mandato e definiti con sentenza di assoluzione;

**RITENUTO**, per le stesse motivazioni esposte nella citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 30.11.2010, che nel caso in esame sussistono i presupposti per procedere al rimborso delle spese legali sostenute da G.G. e M.B. (identificati nell'allegato A), in quanto, in particolare, i suddetti amministratori:

- hanno agito al fine di tutelare i propri diritti ed interessi, senza porsi in conflitto o in contrasto con quelli dell'Ente;
- esiste una diretta connessione tra contenzioso processuale e carica gli amministratori;
- il procedimento si è concluso con una sentenza che esclude la responsabilità degli amministratori;

**RITENUTO**, dunque, per tutto quanto sopra esposto, di dover assumere a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri di difesa sostenuti da G.G. e M.B. (identificati nell'allegato A), nel procedimento penale a loro carico iniziato avanti al Tribunale di Firenze, con R.G.N.R. 19581/06, R.G. 3349/08, anche in relazione alle fasi di giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione ed alla Corte di Appello di Firenze, concluse con la citata Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 3898 del 26.11.2014 depositata l'11 febbraio 2015, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2010 di assoluzione per entrambi gli imputati, perché i fatti non sussistono;

**VISTO** l'art. 67 del DPR 268/87 ed ora l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 di comparto per il personale delle Regioni e delle Autonomie locali, il quale dispone che *“L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”*;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra esposto, di poter applicare tale normativa anche agli amministratori locali;

**DATO ATTO** che sarà rispettato quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 in materia di trasparenza;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Affari Generali e Legali, avvocato Franco Zucchermaglio;

**VISTO** il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr. Antonio Lucio Garufi Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n. 212);

**VISTI** i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;

**CON** i poteri spettanti alla Giunta comunale, tenuto conto di quanto sopra decide e

### **DELIBERA**

- 1) Ai sensi del disposto di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, ed oggi ai sensi dell'art. 28 CCNL del 14.09.2000 di comparto per il personale delle Regioni e delle Autonomie locali, di assumere a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri di difesa sostenuti da G.G. e M.B. (identificati nell'Allegato A) nel procedimento penale a loro carico iniziato avanti al Tribunale di Firenze, con R.G.N.R. 19581/06, R.G. 3349/08, in relazione alle fasi di giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione ed alla Corte di Appello di Firenze, concluse con la citata Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 3898 del 26.11.2014 depositata l'11 febbraio 2015;
- 2) Di incaricare i Dirigenti dei servizi competenti di predisporre gli atti successivi, conseguenti e necessari per l'esecuzione del presente atto;
- 3) Di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;
- 4) Di pubblicare il presente atto omettendo l'Allegato A;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

**Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario del 10-11-2015 n. 62.**

**Oggetto: “Assunzione a carico dell'Amministrazione Comunale degli oneri di difesa relativi al procedimento penale nei confronti di G.G. e di M.B. per le fasi processuali avanti alla Corte di Cassazione ed alla Corte di Appello di Firenze .”**

Sulla presente deliberazione è stata condotta l'istruttoria del responsabile del procedimento.  
Il Responsabile del Procedimento  
Sesto Fiorentino, 06-11-2015 f.to FRANCO ZUCCHERMAGLIO

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Il Dirigente/Responsabile  
Sesto Fiorentino, 10-11-2015 f.to FRANCO ZUCCHERMAGLIO

Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Il Dirigente/  
Responsabile del Servizio Ragioneria  
Sesto Fiorentino, 10-11-2015 f.to FRANCO ZUCCHERMAGLIO

=====  
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario  
f.to ANTONIO LUCIO GARUFI

Il Segretario Generale  
f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS

=====  
*Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell' art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.*